

RENTRI




MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



UNIONCAMERE



ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI



REGISTRO ELETTRONICO
NAZIONALE PER LA
TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Cos'è il RENTRI?



Il **RENTRI** è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Fino ad oggi ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in forma cartacea.

Ogni movimentazione dei rifiuti è annotata sul registro di carico e scarico che le imprese conservano in formato cartaceo presso la propria sede.



Il **RENTRI** introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali:

- l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto
- la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico

consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

Ma prima facciamo un passo indietro!

Cos'è il Formulario di identificazione del rifiuto?

Il formulario (FIR) è il documento che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti, così come disposto dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, i casi in cui il trasporto dei rifiuti non deve essere accompagnato dal FIR.

Il formulario può essere emesso o dal produttore, o dal detentore o dal trasportatore su richiesta del produttore.

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del FIR, riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59. Da tale data tutti i soggetti tenuti all'emissione del FIR devono utilizzare tali modelli e non possono più utilizzare quelli vecchi previsti dal D.M. 145/1998, anche se già vidimati. Sempre dal 13 febbraio 2025 il FIR cartaceo deve essere vidimato digitalmente tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI, pertanto, il servizio VIVIFIR cesserà la vidimazione digitale dei FIR.

FORMULARIO RIFIUTI REGISTRO N. registrazione DATA EMISSIONE @#NUMEROFIR#@

1 PRODUTTORE **2 DETENTORE**

Denominazione _____
 Unità Locale _____
 Luogo di produzione se diverso dall'unità _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Alto _____
 N. Aut./Comunicazione _____ Tipo _____

3 DESTINATARIO

Denominazione _____
 Unità locale _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Alto _____ Destinazione: R ___ D ___
 N. Aut./Comunicazione _____ Tipo _____

4 TRASPORTATORE

Denominazione _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Alto _____

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Alto _____

6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO Provenienza: Urbano Speciale

CODICE EER _____ STATO FISICO CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____
 Descrizione _____
 Quantità _____ kg _____ litri _____ Peso verificato in partenza Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contenitori _____ Alta rifiuta

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Analisi/apporto di prova Classificazione Nr. documento _____ Valida al _____
 Trasporto ADR / RID Classe pericolo _____ Nr. ONU _____ Note: _____

9 TRASPORTO **10 ALLEGATO MOD.** MICRORACCOLTA INTERMODALE

Targa automezzo _____ Targa rimorchi _____ Percorso (se diverso da più breve) _____

8 COGNOME e NOME CONDUCENTE Data inizio trasporto _____ Ora _____

11 FIRMA del CONDUCENTE **7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE**

12 RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero Accettato parzialmente Respinto Causale respingimento: NC IR A

Quantità accettata _____ kg Quantità respinta _____ kg Motivazioni: _____
 In attesa di verifica analitica

Data arrivo _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

17 ANNOTAZIONI

@#NFCFIR#@ @#NUMEROFIR#@

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.
 Modello - FIR 202401A - D.lgs n.152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 2 - MODELLO CONFORME (DM 59 del 04/04/2023)

Gestione del FIR cartaceo

Il produttore, o il trasportatore, stampa il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima firmata da entrambe le figure.

Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.

La trasmissione della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta
- posta elettronica certificata
- servizi specifici disponibili dal RENTRI

Se il trasportatore utilizza i servizi resi disponibili dal RENTRI per trasmettere la copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario, il produttore può scaricare la copia direttamente dal RENTRI: accedendo alla propria area riservata del RENTRI oppure inserendo gli estremi del FIR o ancora scansionando il QR Code presente sul FIR

Cos'è il Registro di Carico e Scarico

Il registro di carico/scarico è il secondo documento che garantisce la tracciabilità dei rifiuti ed è disciplinato dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico.

Dalla stessa data i modelli di Registro vecchi, previsti dal D.M. 148/1998, anche se già vidimati, non possono più essere utilizzati.

Importante!!!

A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico secondo il nuovo modello di cui all'Allegato I al D.M. 4 aprile 2023 n.59 - sia in modalità cartacea che digitale – effettuano la prima registrazione sul Registro cronologico di carico e scarico secondo le nuove modalità proseguendo nella

numerazione progressiva riportata sul Registro cartaceo di cui al D.M. 148/1998.

Nel passaggio dal vecchio modello al nuovo, non bisognerà riportare sul nuovo modello di Registro le precedenti annotazioni effettuate sul vecchio modello.

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		Trasportatore	
1) Registrazione n. <input type="text"/>		8) Codice EER <input type="text"/>		22) Num. Formulario <input type="text"/>		33) Denominazione <input type="text"/>	
2) Del <input type="text"/>		9) Provenienza: Urbanc <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipi <input type="text"/>		34) Codice fiscale <input type="text"/>	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto: <input type="text"/>		23) Data inizio trasporto <input type="text"/>		35) N. Iscrizione Albo <input type="text"/>	
3) Carico DT <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>		11) Caratteristica di Pericolo (HP): <input type="text"/>		ESITO CONFERIMENTO		Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)	
4) Scarico I <input type="checkbox"/> aT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>		12) Stato fisico <input type="checkbox"/> 13) Quantità <input type="text"/>		24) Data fine trasporto <input type="text"/>		36) Denominazione <input type="text"/>	
5) Riferimento operazione		14) Unità di misura: kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg		37) Codice fiscale <input type="text"/>	
n / n /		15) Destinato a: R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>		Respingimento:		38) N. Autorizzazione <input type="text"/>	
n / n /		16) Categoria AEE <input type="text"/>		26) Tipologia: Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>		39) Denominazione <input type="text"/>	
n / n /		17) Veicolo Fuori Uso <input type="checkbox"/> 18) Reg. Pubblica Sicurezza		27) Quantità <input type="text"/> 28) Unità di m. kg <input type="checkbox"/> l <input type="checkbox"/>		40) Codice fiscale <input type="text"/>	
n / n /		19) Materiale <input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg <input type="text"/>		29) Causale: NC <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		41) N. Iscrizione Albo <input type="text"/>	
n / n /		20) Altro <input type="text"/>		PROVENIENZA DEL RIFIUTO		Intermediario o Commerciante	
6) Rettifica Reg.nr. <input type="text"/> del <input type="text"/>		MATERIALI		Produttore		39) Denominazione <input type="text"/>	
7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo <input type="text"/>		19) Materiale <input type="checkbox"/> 21) Quantità Kg <input type="text"/>		30) Denominazione <input type="text"/>		40) Codice fiscale <input type="text"/>	
42) Annotazioni:		20) Altro <input type="text"/>		31) Codice fiscale <input type="text"/>		41) N. Iscrizione Albo <input type="text"/>	
<input type="text"/>				32) Indirizzo/luogo di produzione <input type="text"/>			
<input type="text"/>							
<input type="text"/>							

Chi deve iscriversi al RENTRI?

- ➔ gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (impianti di recupero e/o smaltimento)
- ➔ gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
- ➔ gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- ➔ i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- ➔ Imprese, enti ed altri soggetti che producono rifiuti pericolosi
- ➔ Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti (Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente e non alla singola unità locale) che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:
 - industriali
 - artigianali
 - derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- ➔ Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, si iscrivono al RENTRI quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.

Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti
produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni:

- industriali
- artigianali
- derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:

- nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo
- nell'ambito delle attività commerciali;
- nell'ambito delle attività di servizio;
- da attività sanitarie
- veicoli fuori uso

Dipendenti

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione, ed è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Chi NON
deve
iscriversi
RENTRI?

Quando bisogna effettuare l'iscrizione al RENTRI?

1° GRUPPO

Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Delegati

2° GRUPPO

Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25


- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

3° GRUPPO

Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

15/06/2023
Il regolamento
entra in vigore



Date e scadenze gestione cartaceo/digitale

- Dal **13/02/2025** tutte le imprese che gestiscono i rifiuti (produttori, trasportatori, destinatari, intermediari etc.) devono adottare i nuovi modelli di FIR e Registro C/S
- Dal **04/11/2024** tutte le imprese facenti parte del 2° e del 3° gruppo, ovvero gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13/02/2025, dovranno vidimare il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo presso la CCIAA, utilizzando il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di effettuare la prima annotazione su tale registro, anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025. Dopo il 13 febbraio 2025 il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo può essere tenuto solo dai produttori di rifiuti che, in relazione al numero di dipendenti, non sono ancora iscritti al RENTRI.
- Dal **23/01/2025** i FIR e i registri di carico/scarico potranno essere vidimati digitalmente e pertanto gli operatori potranno utilizzare i servizi forniti dal RENTRI
- Dal **13/02/2026** tutti i FIR dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente (con ausilio di app e sistemi informatici mobili) e trasmessi al RENTRI

I soggetti del RENTRI

OPERATORE	UTENTE	RAPPRESENTANTE	DELEGATO	INCARICATO
<p>Soggetto iscritto al RENTRI che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicePA) o di altra organizzazione.</p>	<p>Il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica del RENTRI per effettuare operazioni</p>	<p>Persona fisica che accede per la prima volta al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l'operatore nel RENTRI</p>	<p>Associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delegati dal produttore iniziale in base all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59.</p>	<p>Persona fisica, esterna o interna all'organizzazione, che utilizza i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto del rappresentante dell'operatore che lo abilita; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE). L'incaricato può a sua volta sub-incaricare altri utenti.</p>

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese e da altre banche dati ufficiali (es. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore e attivare l'area riservata dalla quale perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI.

Delega

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare i seguenti soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per gli adempimenti relativi all'iscrizione e trasmissione dei dati al RENTRI:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- gestori del servizio di raccolta;
- gestori del circuito organizzato di raccolta, di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il produttore iniziale di rifiuti può delegare, per ogni unità locale, un unico soggetto.

I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all'iscrizione e la trasmissione dei dati.

Incarico

L'incaricato è una persona fisica che utilizza il RENTRI per conto dell'operatore e accede al RENTRI esclusivamente con dispositivi di autenticazione digitale.

L'operatore può inserire il nominativo di una o più persone fisiche, che opereranno per suo conto, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa.

L'incaricato non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto non rientrante nell'ente o nell'impresa, e può essere anche un soggetto esterno.

Differenza tra delega e incarico



La delega per gli adempimenti relativi all'iscrizione e alla trasmissione dei dati al RENTRI può essere conferita solo dai produttori iniziali di rifiuti ai soggetti di cui all'articolo 18 del D.M. 59/2023 (associazioni imprenditoriali, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta).



Tutti i soggetti iscritti al RENTRI possono incaricare una o più persone fisiche, interne o esterne all'organizzazione, all'utilizzo della piattaforma telematica RENTRI.

Come va fatta l'iscrizione al RENTRI?

- L'iscrizione va effettuata, esclusivamente via telematica, attraverso il portale del RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.
- L'operatore accede alla propria area riservata mediante autenticazione con identità digitale.
- L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.
- In fase di iscrizione l'utente deve inserire le unità locali e le attività che svolge.
- L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell'Albo, la contestuale protocollazione e non è prevista nessuna attività di controllo. Le unità locali presenti nella pratica di iscrizione risultano immediatamente iscritte.

Il portale RENTRI



The screenshot shows the RENTRI portal website. The browser address bar displays "https://www.rentri.gov.it/it". The page header includes the logo of the Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica and the text "ITALIANO". The main navigation menu contains links for "Home", "News ed eventi", "Normativa nazionale", "Decreti direttoriali", "Supporto", and "Ambiente DEMO".

Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

[Scopri di più >](#)

Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato al 4 novembre 2024 i termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio, e al 23 gennaio 2025 i termini per la vidimazione

Adozione su base volontaria del FIR digitale, prima del 13 febbraio 2026

A conclusione della fase di sperimentazione del FIR digitale, attualmente in corso, sarà possibile emettere su base volontaria il FIR in maniera digitale prima del 13 febbraio 2026.

Documentazione per l'attestazione dei requisiti da parte dei soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023 n.59

Pubblicata la documentazione che i gestori di un circuito organizzato di raccolta, le associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi devono allegare alla pratica di iscrizione per attestare il possesso di alcuni dei requisiti previsti dalle modalità operative allecate al decreto

L'autenticazione con identità digitale

Gli strumenti di autenticazione per accedere all'area riservata del RENTRI sono:

- SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale
- la carta nazionale dei servizi (CNS)
- la carta di identità elettronica (CIE) intestati al rappresentante dell'operatore.

È possibile utilizzare lo SPID associato a persona giuridica, anche ad uso professionale.



Pagamenti 1/2

A completamento dell'iscrizione l'utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

- Diritto di segreteria pari a 10€
- Contributo annuale diversificato in relazione a:
 - Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
 - Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
 - Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il versamento del contributo annuale viene effettuato, successivamente all'iscrizione, entro il 30 aprile di ogni anno.

I versamenti sono effettuati con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione (pagoPA).



Four vertical bars of varying heights in shades of green on the left side of the slide.

Pagamenti 2/2

La pratica in ogni caso non è perfezionata sino a quando il pagamento non è effettuato.

Il mancato pagamento dei diritti di segreteria comporta l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione al RENTRI o la variazione dei dati comunicati al momento dell'iscrizione.

È possibile versare il contributo annuale in maniera cumulativa per più unità locali.

Non è possibile invece effettuare il pagamento dei diritti di segreteria e del contributo annuale con un unico versamento; il pagamento dovrà avvenire con versamenti distinti.

Cosa cambia e cosa non cambia? 1/2

Cosa Cambia	Cosa non Cambia
È definito un nuovo modello di FIR che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori	La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda i soggetti obbligati all'emissione e alla gestione FIR, i soggetti esonerati dall'emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private)
È previsto l'obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali)	la possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi
È stabilito l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;	regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione)
È fissato al 13/02/2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale	responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore
Mette in capo al destinatario dal 13/02/2026, l'obbligo di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella Movimentazione	l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

Cosa cambia e cosa non cambia? 2/2

Cosa Cambia	Cosa non Cambia
<p>È definito un nuovo modello di Registro di carico e scarico che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori</p>	<p>La disciplina prevista dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico, i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi)</p>
<p>È previsto l'obbligo di vidimazione e tenuta digitale a partire dall'iscrizione</p>	<p>la possibilità per alcuni operatori (consorzi, soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell'ambito dei servizi alla persona) di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto</p>
<p>È stabilito l'obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico tenuto in forma digitale</p>	<p>luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione</p>
	<p>i tempi per l'annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico</p>
	<p>la possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati</p>

MANCATA O IRREGOLARE ISCRIZIONE

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59, comporta, ai sensi dell'art. 258, commi 10, 11 e 12, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE DEI DATI

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 04 aprile 2023, n.59, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta, ai sensi dell'art.258 del D.lgs. 152/2006, commi 10, 11, 12 e 13, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.



SANZIONE



Referente: Sig. Fabio Bianchi
mail: fabio.bianchi@ossongroup.com

Ossoon Recycling S.r.l.

Loc. Gallinotto, 127

12064 La Morra (CN)

Tel. 0173 509721